



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TRANI

In persona del Giudice per l'Udienza Preliminare, dott. Ivan Barlafante, il **1 luglio 2021**, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, e contestuale deposito delle motivazioni, la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 438 e segg., 530, co. 2 c.p.p.
 nei confronti di:

[Redacted Name] e residente ed elettivamente domiciliato in *[Redacted Address]*, libera, assente; assistita e difesa di fiducia dall'avv. Simona Aduasio del foro di Trani, presente;

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 341-bis c.p. perché, in un luogo pubblico e alla presenza di più persone, offendeva l'onore e il prestigio degli agenti di p.g. *[Redacted Name]* nell'esercizio delle loro funzioni, proferendo al loro indirizzo le seguenti frasi: *"io non ho la mascherina...invece di fermare me andate a fermare i delinquenti, invece di perdere tempo con me...ormai ho fatto l'oltraggio posso aggiungere che stanno meglio i delinquenti che spacciano...tanto se mi arrestate mi faccio solo un giorno di carcere...non firmo niente, non accetto quello che mi state facendo...ma stiamo scherzando, voi non potete farmi la perquisizione..."*

In *[Redacted Date]* settembre 2020.

N. *[Redacted]* Reg.Sent.
 N. *[Redacted]* R.G.GIP
 N. *[Redacted]* R.G.N.R

Depositata in Cancelleria
 il **1-7-2021**
 Il Cancelliere

Avviso deposito ed estratto sentenza comunicata al P.G. il:

e notificata agli imputati
 non comparsi il:

IMPUGNAZIONE

Proposto appello / ricorso
 in data.....
 dal.....

Divenuta irrevocabile il

Il Cancelliere

addi.....

Estratto esecutivo al P.M.

N.....C.P.

Redatta scheda per il Casellario il:

[Handwritten Signature]

Conclusione delle parti:

Il p.m. conclude chiedendo la condanna a mesi QUATTRO di reclusione;

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato ovvero venga esclusa la punibilità ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; in estremo subordine, minimo della pena con concessione dei benefici di legge;

FATTO E DIRITTO

A seguito dell'emissione del decreto penale di condanna n. [REDACTED] il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, formulava opposizione nei termini di legge e chiedeva, contestualmente, la definizione del presente giudizio mediante il rito abbreviato.

All'udienza preliminare del 01.07.2021, il Giudice ammetteva il rito alternativo e invitava le parti alla discussione, che concludevano come da verbale.

All'esito questo Giudice assolveva l'imputato, in ordine al reato ascritto, alla stregua delle risultanze processuali.

Deve preliminarmente rammentarsi che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in sede di giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di indagine che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ai quali la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo attribuisce valenza probatoria (cfr. Cass., sez. V, 26.3.2013, n. 20055, rv. 255655; Cass., sez. V, 27.9.2013, n. 8376, rv.259042). Ai sensi dell'art. 442, co. 1 bis, c.p.p., infatti, nel giudizio abbreviato ai fini della decisione il giudice utilizza, tra gli altri, gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, co. 2, c.p.p., contenente, per l'appunto, la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Proprio in applicazione di tali principi la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente legittima l'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, dei verbali aventi ad oggetto l'individuazione di persone o di cose, operata dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 361, c.p.p., ovvero l'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria anche di propria iniziativa, senza previa delega del pubblico ministero, evidenziandosi, a tale ultimo riguardo, che ciò appare conforme al principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria (sancito dagli artt. poiché 55 e 348, c.p.p.), cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico



ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli (cfr. Cass., sez. V, 19.2.2014, n. 18997, rv. 263168; Cass., sez. II, 25.9.2014, n. 40583, rv. 260364; Cass., sez. VI, 11.4.2007, n. 18459, rv. 236420). Nel ribadire tali principi, il Supremo Collegio, con motivazione del tutto condivisibile, ha, altresì, precisato che nel giudizio abbreviato le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo sono utilizzabili anche quando facciano riferimento, in tutto o in parte, al contenuto di atti non ritualmente depositati dal pubblico ministero ex art. 416, c.p.p. (cfr. Cass., sez. II, 10.5.2011, rv. 32519).

Ebbene, ciò premesso dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero sono infatti emerse le seguenti circostanze.

Dall'attenta analisi degli atti processuali, dall'informativa di reato [redacted], si evince che "verso le ore 11.30 su segnalazione giunta alla s.o., personale dipendente si portava in questa via [redacted] poiché era giunta una segnalazione tramite 113, il cui richiedente che si identificava per [redacted] segnalava la presenza di un uomo di [redacted] calzante degli occhiali da vista, una casacca con logo [redacted] ed alito vinoso, aveva bussato alla porta della sua abitazione. spacciandosi per [redacted]. Il richiedente dopo avergli risposto che non era interessato alla sua offerta, notava che lo stesso dopo essere sceso dalla scalinata, si fermava nel cortile condominiale mettendosi ad urinare per terra. Prontamente gli operanti si portavano in quel luogo ove alcuni presenti indicavano la persona segnalata seduta su una panchina. Previa qualifica degli operanti, veniva opportunamente identificato il soggetto per l'odierno imputato. Questi si presentava con una casacca con il logo [redacted] e in mano alcuni contratti di fornitura elettrica della [redacted]. Alla richiesta di esibizione, questi era sprovvisto di budget identificativo, del contratto di assunzione e dell'autorizzazione, asserendo di essere un dipendente dell'agenzia [redacted] e che era stata inviata la predetta autorizzazione presso la stazione carabinieri di [redacted]. lo stesso incurante delle restrizioni circa il contenimento della diffusione del COVID-19 nonostante i ripetuti inviti da parte degli operatori ad indossare la mascherina di protezione, non ottemperava alla prescrizione. Immediatamente lo stesso riferiva di aver urinato all'interno del condominio perché gli scappava e di avere una patologia depressiva. In questa circostanza [redacted] proferiva all'indirizzo degli operatori di polizia testuali parole: *"io non ho la mascherina... invece di fermare me andate a fermare i delinquenti, invece di perdere tempo con me...ormai ho fatto l'oltraggio posso aggiungere che stanno meglio i delinquenti che spacciano...tanto se mi arrestate mi faccio solo un giorno di carcere... ma stiamo scherzando, voi non potete farmi la perquisizione...strano in passato ho picchiato i carabinieri*

e non mi hanno fatto niente, invece voi mi state denunciando non firmo niente, non accetto quello che mi state facendo...”.

Le espressioni rivolte agli operanti e riportate nel verbale di intervento configurerebbero, secondo l'editto accusatorio, la condotta di reato in contestazione.

In punto di diritto, giova preliminarmente osservare che la disposizione in esame è stata aggiunta dall'art. 1, comma 8, della l. 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. pacchetto sicurezza), che ha quindi reintrodotta, seppur con qualche variazione, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, fino al 1999 previsto dall'art. 341 e quindi abrogato dalla l. 25 aprile 1999, n. 205 (art. 18, comma 1). Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è l'onore ed il decoro del pubblico ufficiale. Tuttavia, mentre la precedente ipotesi normativa di cui all'abrogato art. 341 puniva qualunque modalità di offesa attuata nei confronti del p.u., mentre l'elemento della pubblicità assurgeva a mera circostanza aggravante, ad oggi il fatto che l'offesa sia arrecata in luogo pubblico, o aperto al pubblico e in presenza di più persone è a tutti gli effetti elemento costitutivo del reato.

Non solo, ma l'offesa (come nella precedente fattispecie) deve essere arrecata mentre il pubblico ufficiale compie un atto del suo ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Con particolare riferimento all'offesa arrecata agli operanti, si ritiene che il tenore delle espressioni proferite non si ritiene sia idoneo ad arrecare nocumento al predetto bene giuridico. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, quale ora previsto dall'art. 341 bis c.p., per un verso, l'obiettiva capacità offensiva di determinate espressioni verbali non può dirsi elisa dalla facilità e dalla frequenza con le quali esse vengono adoperate, ben potendo le medesime dar luogo alla riconoscibilità del reato quando siano inserite in un contesto che esprima, senza possibilità di equivoci, disprezzo e disistima per le funzioni del pubblico ufficiale; per altro verso, una critica, anche accesa, nei confronti del pubblico ufficiale non può essere considerata penalmente rilevante se non quando sia tale da minare la dignità sociale del destinatario e, attraverso di lui, la considerazione della pubblica amministrazione che egli, in quel momento, impersona. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui l'imputato, a fronte dell'intervento del pubblico ufficiale in un locale pubblico in cui era insorta una lite tra avventori, aveva rivolto al suo indirizzo l'espressione: "io vado dove voglio, vaffanculo").” (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 51613 del 2 dicembre 2016). Applicando al caso di specie il richiamato principio di diritto, si deve ritenere che le espressioni utilizzate seppur inurbane non possano ritenersi idonee ad offendere la dignità, bensì rientrare nell'alveo di una critica “accesa” rivolta agli operanti.

Milita a tesi a favore dell'odierno imputato la mancata prova che le espressioni siano state proferite alla presenza di più persone, come richiesto dalla novella della norma in contestazione. ciò in quanto, come sottolineato dalla difesa, nessuno dei presenti, assunto a s.i.t., ha riferito in ordine al tenore offensivo del proferito reso dall'imputato, che, dagli atti, sarebbe stato pronunciato solo alla presenza dei pubblici ufficiali.


Da ciò ne discende la non configurabilità nel caso di specie della condotta di reato ascritto all'odierno imputato e per l'effetto, la assoluzione dello stesso per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, co. 1, c.p.p.

Assolve XXXXXXXXXXXX dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione contestuale

Così deciso in Trani, il ~~30.06.2021~~ 01/07/2021 

IL GIUDICE
Ivan Barlafante 